

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – Le novità alla luce del DL Liquidità

17 Aprile 2020

Proroga dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (D.Lgs. 14/2019).

Lo prevede l'art.5 del *DL Liquidità* (D.L. 23/2020), in corso di conversione in legge (atto 2463/C).

In sostanza, tale disposizione **sposta al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore**[\[1\]](#):

- delle **disposizioni in materia di segnalazioni d'allerta da effettuare**:
 - a cura degli **organi di controllo delle società nei confronti della stessa**, nonché degli **OCRI**;
 - a cura dei **creditori pubblici qualificati** (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei **confronti dell'impresa in crisi**, nonché degli **OCRI**
Si ricorda che l'entrata in vigore delle segnalazioni d'allerta era stata già prorogata in precedenza al 15 febbraio 2021 dal Decreto Legge 9/2020.
*Di fatto, la misura coinvolge indirettamente anche l'applicabilità degli **indici di crisi, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell'impresa, che precede la segnalazione d'allerta***;
- degli **organismi di composizione della crisi - OCRI** nell'ambito delle medesime procedure d'allerta;
- delle **disposizioni generali e procedurali di composizione della crisi** (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale ecc...) relative agli istituti già disciplinati dalla legge 267/1942 - legge fallimentare.
Resta, invece, **confermata l'entrata in vigore anticipata delle seguenti altre disposizioni del Codice della crisi d'impresa**, di interesse per il settore, quali:
 - **16 marzo 2019** - adozione degli **adeguati assetti organizzativi dell'impresa** per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale (nuovo art.2086 del cc - organi di controllo nelle varie tipologie di società ad eccezione delle s.r.l.);
 - **30 giugno 2020** - **obbligo di nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.** che, nel **2018 e 2019** abbiano **superato** determinate **soglie di patrimonio** (4 milioni di euro), di **reddito** (4 milioni di euro) e di **occupazione** (20 dipendenti). Tale adempimento deve essere effettuato convocando l'**assemblea dei soci** entro il **30 giugno 2020** (*cfr. il D.L. Cura Italia*);
 - **30 giugno 2020** - **istituzione e funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati** dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle **procedure del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, che avverrà con apposito **Decreto** del Ministro della Giustizia da adottare entro tale data (*cfr. il D.L. Milleproroghe 2020*);
 - **16 marzo 2019** - **certificazione unica dei debiti tributari**, che deve riguardare sia le **contestazioni in corso**, sia **quelle già definite**, per le quali **i debiti non sono stati soddisfatti** (*cfr. anche il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n.224245/2019 del 27 giugno 2019*, che ha definito sia il certificato, sia il modello di richiesta,

corredato dalle relative istruzioni);

- **16 marzo 2019 - disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori** (modifiche agli artt.2476 e 2486 del codice civile) con un inasprimento della responsabilità degli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale;
- **16 marzo 2019 - Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili da costruire** (normativa soggetta all'adozione di disposizioni attuative).

[1] Cfr. ANCE "DL 8 aprile 2020, n.23 - Decreto Liquidità - Misure fiscali" - [ID n. 39440 del 14 aprile 2020](#).